

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. giugno 1862.  
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO  
Cessione al patrimonio di S. M. della tenuta  
denominata la Mandria

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Santocanale

» 2° Massari

» 3° Salvoni

» 4° Baldacchini

» 5° Conello

» 6° Leopardi

» 7° Ricci V.

» 8° Ricci

» 9° Sanguinetti

Relatore Conello

Adottata nella tornata del 18. giugno 1862

Dignori

La proprietà dello Stato a seguito  
in delegazione alla Corona, colla legge  
Del 14. Marzo 1880 va annoverata la  
tenuta denominata la "Branca",  
che è posta sui confini del territorio  
dei comuni di Pevaria Noale, e di  
(Briant, e componesi) di fabbricati,  
prati, campi, boschi, vigna, strada e  
boschera per una complessiva superficie  
di ettari 263. 90. al.

Questa possessione, già a sua prima  
è allora usufruttata dalla Casa regnante,  
che sempre lo usò per la propagazione  
e per miglioramento della razza  
cavallica, è oggetto di speciale prodi-  
dezione per l'Augusto Cavallo della  
nazione, il quale, dopo d'averne con  
ragguardevoli e continui spese accre-  
sciuto notabilmente il numero, la fe-  
cundità d'un grandioso e vastissimo  
parco per la formazione del quale  
opere estese acquistate di terreni in

quasi) di larvi, non esclusa l'angia  
forata Parmiana. cedula tagli in  
forza della legge 28 giubio 1864.  
Questo compie il ricinto, s. e. h.  
intesa ad assicurarsi al suo patrio  
comune particolare il libero e pieno  
Dominio di tutti i fondi in quella  
comprende; e poiché quanto a sta  
spandria evidentemente non bastava  
a tale scopo la sola ragione di  
usufrutto accorda tagli. Dalla legge  
suddetta, prescriveva al Ministero  
della sua Casa di trattare colle  
finanze il formato acquisto, auto-  
rizzandolo in questo caso alla rinuncia  
dell'usufrutto spettante alla Corona,  
merci però quell'equo compenso che  
si riuscisse di buon accordo a  
stabilire.

È indipendentemente da qualsiasi  
altro motivo, la semplice considerazione  
che agivasi della vendita d'un fondo  
per destinazione affatto impropria  
alle finanze, sinastri più che  
conveniente per questo di tener conto  
dell'avanzata proposta; il perché,  
onde avere una giusta base su cui  
poggiare le nuove serie trattative,  
si diede prima d'ogni cosa incarico  
al Sig. Conte Guglielmo del Genio.

Civile) Di procedere sulla località;  
all'estimo descrittiva della tenuta;  
e di rilevarne a maggior precisione  
la figura planimetrica.  
La incontestata relazione pre-  
sentata da questo perito, e che qui  
si annette, ha tenuto strettamente  
d'ogni elemento atto ad influire  
sulla fissazione del prezzo della  
tenuta in comune commercio allo  
stato di vacua libera, prezzo che  
determinò nella complessiva  
somma di  $\text{L. } 356661. 66$ , e che il  
patrimonio privato di S. M. avolle  
in massima parte base di contratto,  
non senza però notare in via di  
semplice osservazione, che, avuto  
riguardo alla poco fecunda natura  
dei boschi, confermata dalla stessa  
perito, ritenne a quanto occupa  
l'estimo suddetto.

Regolate così in quest'ultimo il  
punto principale della vendita,  
rimanová a determinarsi l'entità  
del corrispettivo dovuto alla Parava  
per la necessaria rinuncia da lei  
offerta alle predette ragioni di  
usufrutto; a questo proposito però  
non fu mestieri disubire, avvegnaché  
le parti nello stabilire, come in fatti

avvenne, il Datto composto in una  
somma che è di poco inferiore alla  
metà del valore d'estimo del fondo  
gravato, altro non farono che seguir  
la norma tracciata in simili casi dal  
Digesto del Diritto comune.

Rilevato quindi il prezzo di vendita  
nella già annuata somma di lire  
356661. 66, quella a Dedursi dal  
medesimo a titolo di compensazione  
alla Corona, e per essa al patrimonio  
privato di S. M. per ballari d'  
interessi che naturalmente si confondono  
rimasta accertata in L. 178330. 82.

Questa convenzione privata che stipu-  
lasi addi 19 Aprile dell'anno scorso  
come titolo preparatorio al futuro  
regolare contratto questa infra è a  
un di presso raggiunta

- 1.<sup>o</sup> Coll'operata deduzione di L. 156661. 66  
dal prezzo suddetto, che fu-  
però ridotto a L. 200000.
- 2.<sup>o</sup> Colla rinuncia della Finanza  
alla consecuzione di " 20000. "  
in rilevarebbare gli interessi  
scalarsi sulle rate di prezzo  
ivi convenute estinguibili  
in 4 anni in ragione di  
L. 40000 cadun anno, senza  
tenere conto della prima che  
totale L. 176661. 66

si conveniva pagabile) in ragione dell'opportuno strumento di compravendita.

Dalla fatta premessa potendo con fondamento arguirsi l'utilità per la finanza del progettato contratto, e la ragionevolezza delle condizioni cui va il medesimo subordinato, il riferendo si onora di presentare all'approvazione del Parlamento la suddetta convenzione insieme al relativo schema di legge.

N° 285

Progetto di legge presentato dal Ministero  
della Finanza / della /

Commissione relativa alla riforma della  
percepibile Stato al Parlamento particolare  
di F. M. della Corte d'Appello  
Mandato

Tratta del 7. Giugno 1862.

*Convenzione*

tra le finanze del Regno ed il Patrimonio Privato di S. M. preparatoria alla vendita da quelle a questo della tenuta Demaniale della Abbazia in territorio di Venaria Reale e di S. S. S. S.

Adi dieci nove del mese d'Aprile mille ottocento sessanta due in Torino, nel Ministero delle Finanze, coll'opera di me Direttore Capo di Divisione in, e coll'assistenza dei testimoni infra segnati.

Il Demanio Nazionale possiede sui confini del territorio di Venaria Reale e di S. S. S. S. una fondo rustico demaniale, nato la Abbazia, che componesi di fabbricati, prati, orti, boschi, ripe, strade steaterie, e raggiunge in superficie il quantitativo di ettare duecento quarantacinque, are novanta, centiare uno.

Questo terreno fu sempre improduttivo per le finanze, per che da non oto tempo amministrato ed usufruito dall'Augusta Casa regnante, cui ne fu anzi confermato solennemente l'uso colla legge del 10. Marzo 1850 che lo annovera fra le proprietà assegnate in dotazione alla corona.

Intesa S. M. a formare in quei dintorni un grandioso e vastissimo parco che ha per centro la Abbazia stessa, ordinò e fece tradurre in atto l'acquisto di molte proprietà private, men che quali sarebbe in oggi attuabile il sommaro interdicimento.

Riflettendo però che in chiudersi nel grande recinto di una proprietà Demaniale com'è il podere della Abbazia potrebbe col tempo divenir contraria agli interessi delle due Parti, il Ministero della Casa di S. M. d'ordine dell'Augusta



Acquante spese alle finanze, la quale la ragione assoluta  
del fondo libero a favore del Patrimonio privato di S. M. si  
fendosi in tal caso disposta la Corona a rinunciare al diritto  
d'usufrutto nascente dalla legge predetta, mediante buon in-  
teso e equo corrispettivo, a convenirsi per modo di riduzione  
sul prezzo d'acquisto, stando la fusione d'interessi che esiste  
tra lei ed il Patrimonio suddetto.

Indipendentemente da qualsiasi altro motivo, la semplice  
considerazione che agitasi dell'alienazione d'un fondo af-  
fatto improprio per le finanze d'incendio, più che conve-  
niente per queste di aderire alla formolata proposta, onde  
che per avere una base ferma su cui poggiasse le operazioni  
trattative, fu prima d'ogni cosa demandato all'Inge-  
gnere del Genio Civile Signor G. outa Vicario di com-  
pila sulla località l'estimo descrittivo del fondo e di  
ricavarne a maggior precisione la forma planimetrica  
Mentre la relazione ed il tipo in data dieci ottobre ul-  
timo scorso che alla presente si ammettono avendo il merito  
soddisfatto al ricinto marcato, e stabilito il valore venale  
della proprietà in diverso circondario, come fondo libe-  
ro nella somma complessiva di lire tremila cinquecento  
e novanta, siccome separatamente occorsero e spantarsi, il  
Patrimonio Particolare di S. M. ne accettò in massima  
le risultanze, motivo per cui nella più rimase a regolare  
l'entità della somma a dedursi dal prezzo  
della vendita, a titolo di corrispettivo della surripetita  
rinuncia d'usufrutto.

Adotta a questo punto la pratica, ne era, affai ovvia  
la definizione, poichè non s'aveva che a seguir le  
norme stabilite dal comun diritto nella valutazione

6

delle ragioni ~~stabilite~~ d'acquisto per suo nome, e per il loro co-  
rispettivo suddetto dovere equagliare la metà del valore  
del fondo gravato, basterà questa che seguirasi in fatti, riduca-  
do il sovra fissato prezzo di vendita a sole lire duecentomila,  
ed accordando inoltre al Patrimonio privato di S. M.  
la mora di quattro anni pel pagamento in rate del me-  
desimo senza interessi, richiesta però la dilazione a sole lire  
cento septantamila, dovendo la prima rata di lire qua-  
rantamila essere soddisfatta in rogito dell'atto di compra-  
vendita.

Regolate in tal guisa di comune accordo tutte le condizio-  
ni relative al progettato contratto, che quanto alle finan-  
ze è subordinato all'approvazione dei Poteri Costituiti  
dell'Impero, si stabilì che delle seguenti intelligenze costituisse  
il dante per privato scritto, sia a scanso di ulteriori dimo-  
sioni in arretrati, sia per creare un elemento d'università  
in appoggio al relativo progetto di legge.

A quest'effetto tra gli Illustrissimi Signori Commendatori  
Quintino della Ministra delle finanze, e Conte Giovanni  
di Siga nella dupplicata sua qualità di Ministro della  
Casa del Re, e Procuratore Generale del Patrimonio Pri-  
vato di S. M. si sono intesi i seguenti capi di convenzione.

Primo = Le finanze del Regno in persona del loro Ministro  
legittimamente le rappresenta venduto e ridono al  
patrimonio particolare di S. M. perche chi sovra auctiona-  
to, in piena ed assoluta proprietà libera da qualun-  
que peso ed ipoteca, e con promessa over duopo d'iscrizione  
a termini di legge, la tenuta Lemuniale detta la  
Abbadia, posta nei confini dei territorii di Venaria  
Reale ed di S. Lucia sotto i numeri di mappa mille

cinquecento Tanti e mille, cinquecento tredici e questo  
ultimo Comune, e sotto i numeri cento trenta tre bis. e.  
piani. A e ventiquattro a cinquantaquattro incluso Sepe  
na E del Comune di Venetia, colle precise specificazioni e  
coerce indicate nella perizia e nel tipo del Signor In-  
gegner (Ponte) in data del 10 Marzo mille ottocento  
septantadue che si annettono alla presente convenzione  
per farne parte integrante e sostanziale.

Questo podere è composto di fabbricati, prati, campi, boschi,  
studee, viali, bealere, e di una metà del vitano Valoglio,  
ed è della superficie complessiva di ettare duecento qua-  
rantacinque, are novanta, centesimi una.

Esso viene però dalle finanze alienato a corpo e non a  
misura, si e come e' da ora, oggidì posseduto, e così con  
tutti i diritti, ragioni, oneri e servitù al medesimo in-  
terità.

Secondo = Incominciò poi lo stabile stesso sarebbe vincolato  
a pieno usufrutto in favore della Corona cui fu asse-  
gnato in dotazione colla legge del sedici Marzo mille  
ottocento cinquantata, così il prefato Signor Ponte (Ingegnere  
nella sua qualità di abbinista della Cassa del Re, ed a  
contemplazione della sopra intesa vendita), rinuncia  
a nome, e per preciso incarico di S. M. all'usufrutto me-  
desso in favore delle finanze, acconsentendo che il mede-  
simo si rinuncia alla piena proprietà del fondo, e si  
consolidi nel Patrimonio privato di S. M. generale  
acquirente di questo.

Terzo = Il prezzo corrispettivo della vendita è intero e conve-  
nuto nella somma di lire trecento cinquantaseimila  
seicento septantuna e centesimi septantasei, sotto deduc-

zione però di lire cento cinquanta mila seicento sepan-  
tina e centomila sefantasei e due finanze condilicci  
avconsentono d'abbonare alle stampe e per capo al Pa-  
trimonio particolare di S. M. in compenso della  
somma espressa rinuncia d'usufrutto del fondo alienato  
che capo così di far parte dei beni assegnati in dotazione  
alla S. Maria.

Quarto. Tale prezzo che rimane però ridotto a sole lire  
duecento mila sarà dal Patrimonio Particolare di S. M.  
pagato in cinque eguali annue rate di lire quaranta  
mila l'una alle seguenti epoche, cioè: la prima all'at-  
to della riduzione della presente convocazione in pubblica  
istruzione, la seconda nel termine d'un anno imme-  
diatamente susseguente alla data dello stesso regio e così  
di seguito per le rimanenti tre rate in guisa che l'integra-  
le prezzo di lire duecento mila sia espletamente  
soddisfatto nello spazio di quattro anni e al di della stipu-  
lazione suddetta; con dichiarazione che sopra le rate  
stesse non dovrà insorgere d'alcuna sorta pendente le dette somme.

Quinto. La presente convocazione non sarà, quanto alle finanze  
efficace ed obbligatoria se non se quando sia approvata  
per legge, e quindi ridotta in atto pubblico a spese esclusive  
del Patrimonio Particolare di S. M. acquirente.

Fatta in doppio originale a Torino l'anno mese e giorno sud-  
detti in presenza di due testimoni che meco e colle parti  
contraenti la sottoscrissero.

Copia G. Della

Copia Nigra Giovanni

Copia Dente Gaetano Custaspio Bente

Copia A. Corlino Cesare Bente.

Copia secondo Barnato Direttore Capo di Dip.

Per Copia conforme

Veneto li 31 Maggio 1862

Il Direttore Capo della Divisione Domani  
del Ministero di Finanze.

Barnato



(233)

2  
conveniente per queste di tener conto dell'avanzata proposta; il perchè, onde avere una base fissa su cui poggiare le necessarie trattative, si diede prima d'ogni cosa incarico al signor Tonta, ingegnere del genio civile, di procedere sulla località all'estimo descrittivo della tenuta, e di rilevarne a maggior precisione la figura planimetrica.

La circostanziata relazione presentata da questo perito, e che qui si annette, ha tenuto stretto conto d'ogni elemento atto ad influire sulla fissazione del prezzo della tenuta in comune commercio allo stato di fondo libero, prezzo che determinò nella complessiva somma di lire 386,661 66, e che il patrimonio privato di S. M. accettò in massima come base di contratto, non senza però notare, in via di semplice osservazione, che, avuto riguardo alla poco feconda natura dei beni, confermata dallo stesso perito, riteneva alquanto eccessivo l'estimo suddetto.

Regolato così con quest'ultimo il patto principale della vendita, rimaneva a determinarsi l'entità del corrispettivo dovuto alla Corona per la necessaria rinuncia da lei offerta alle precitate ragioni d'usufrutto; a questo proposito però non fu mestieri discutere, avvegnachè le parti nello stabilire come infatti avvenne, il detto compenso in una somma che è di poco inferiore alla metà del valore d'estimo del fondo gravato, altro non fecero che seguir le norme tracciate in simili casi dal disposto del diritto comune.

Ritenuto quindi il prezzo di vendita nella già accennata somma di lire 386,661 66, quella a dedursi dal medesimo, a titolo di compensazione alla Corona, e per essa al patrimonio privato di S. M. per trattarsi d'interessi che naturalmente si confondono, rimase accertata in lire 178,330 83.

Nella convenzione privata che stipulossi addì 19 aprile ultimo scorso, come titolo preparatorio al futuro regolare contratto, questa cifra è a un dipresso raggiunta:

1° Coll'operata deduzione di . . . . . L. 156,661 66  
dal prezzo suddetto, che fu perciò ridotto a  
lire 200,000;

2° Colla rinuncia delle finanze alla consecuzione di . . . . . » 20,000 »  
cui rileverebbero gli interessi scalari sulle rate di prezzo ivi convenute estinguibili in 4 anni, in ragione di lire 40,000 cadun anno, senza tener conto della prima che si convenne pagabile in rogito dell'opportuno instrumento di compra-vendita.

Totale L. 176,661 66

Dalle fatte premesse potendo con fondamento arguirsi l'utilità per le finanze del progettato contratto, e la ragionevolezza delle condizioni cui va il medesimo subordinato, il referente si onora di presentare all'approvazione del Parlamento la suddetta convenzione insieme al relativo schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

3

(255)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 19 aprile 1862 tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio privato, relativa alla cessione da quelle a questo della tenuta denominata la *Mandria*, posta sui confini dei comuni di Venaria Reale e di Druent.

Art. 2.

Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.



(255)

Convenzione tra le finanze del regno ed il patrimonio privato di S. M. preparatoria alla vendita da quelle a questo della tenuta demaniale della Mandria in territorio di Venaria Reale e di Druent.

Addi diecinueve del mese d'aprile mille ottocento sessantadue, in Torino, e nel Ministero delle finanze, coll'opera di me direttore-capo di divisione ivi, e coll'assistenza dei testimoni infra segnati.

Il demanio nazionale possiede sui confini del territorio di Venaria Reale e di Druent un fondo rustico, denominato la *Mandria*, che componesi di fabbricati, prati, aratori, boschi, ripe, strade e bealere, e raggiunge in superficie il quantitativo di ettare duecento quarantacinque, are novanta, centiare una.

Questo terreno fu sempre improduttivo per le finanze, perchè da remoto tempo amministrato ed usufruito dall'augusta Casa regnante, cui ne fu anzi confermato solennemente l'uso colla legge del 16 marzo 1850 che lo annoverò fra le proprietà assegnate in dotazione alla Corona.

Intenta S. M. a formare in quei dintorni un grandioso e vastissimo parco che ha per centro la *Mandria* stessa, ordinò e fece tradurre in atto l'acquisto di molte proprietà private, mercè le quali sarebbe in oggi attuabile il sovrano intendimento.

Riflettendo però che la chiusura nel grande recinto di una proprietà demaniale com'è il podere della *Mandria* potrebbe col tempo divenir contraria agli interessi delle due parti, il Ministero della Casa di S. M., d'ordine dell'augusto Regnante, chiese alle finanze nazionali la cessione assoluta del fondo stesso a favore del patrimonio privato di S. M., offrendosi in tal caso disposta la Corona a rinunciare al diritto d'usufrutto nascente dalla legge predetta, mediante, ben inteso, un equo corrispettivo da convenirsi per modo di riduzione sul prezzo d'acquisto, stante la fusione d'interessi che esiste tra lei ed il patrimonio suddetto.

Indipendentemente da qualsiasi altro motivo, la semplice considerazione che agivasi dell'alienazione di un fondo affatto improficuo per le finanze dimostrò più che conveniente per queste di aderire alla formolata proposta, ond'è che per avere una base fissa su cui poggiare le occorrenti trattative fu prima d'ogni cosa demandato all'ingegnere del genio civile, signor Tonta, l'incarico di compiere sulla località l'estimo descrittivo del fondo, e di rilevarne a maggior precisione la forma planimetrica.

Mercoledì la relazione ed il tipo in data dieci marzo ultimo scorso che alla presente si annettono, avendo il perito soddisfatto al ricevuto mandato, e stabilito il valore venale della proprietà in discorso considerata come fondo libero nella somma complessiva di lire trecento cinquantasei mila seicento sessantuna e centesimi sessantasei, il patrimonio particolare di S. M. ne accettò in massima le risultanze, motivo per cui nulla più rimase a regolare tranne l'entità della somma a dedursi dal prezzo della vendita a titolo di corrispettivo della surriferita rinuncia d'usufrutto.

Ridotta a questo punto la pratica, ne era assai ovvia la definizione, posciachè non s'aveva che a seguir le norme stabilite dal comune diritto nella valutazione delle ragioni di usufrutto, per iscorgere che il loro corrispettivo suddetto doveva eguagliare la metà del valore del fondo gravato, base questa che seguivasi in fatti, riducendo il sovra fissato prezzo di vendita a sole lire duecentomila, ed accordando inoltre al patrimonio privato di S. M. la mora di quattro anni pel pagamento in rate del medesimo senza interessi, ristretta però la dilazione a sole lire centosessanta mila, dovendo la prima rata di lire quaranta mila essere soddisfatta in rogito dell'atto di compra-vendita.

Regolate in tal guisa di comune accordo tutte le condizioni relative al progettato contratto, che quanto alle finanze è subordinato all'approvazione dei poteri costituiti del regno, si stabilì che delle seguite intelligenze constasse intanto per privato scritto, sia a scanso di ulteriori discussioni in avvenire, sia per creare un elemento da unirsi in appoggio al relativo progetto di legge.

A quest'effetto tra gl'illustrissimi signori commendatore Quintino Sella, ministro per le finanze, e conte Giovanni Nigra nella duplice sua qualità di ministro della Casa del Re e procuratore generale del patrimonio privato di S. M., si sono intesi i seguenti capi di convenzione:

*Primo* — Le finanze del regno in persona del loro ministro che legittimamente le rappresenta vendono e cedono al patrimonio particolare di S. M., per esso chi sopra accettante, in piena ed assoluta proprietà libera da qualunque peso ed ipoteca, e coa promessa, ove d'uopo, di evizione a termini di legge, la tenuta demaniale detta la *Mandria*, posta nei confini dei territorii di Venaria Reale e di Druent sotto i numeri di mappa mille cinquecento dodici e mille cinquecento tredici di questo ultimo comune, e sotto i numeri cento trentatré bis, sezione A, e ventiquattro a cinquantaquattro incluso, sezione E, del comune di Venaria, colle precise specificazioni e coerenze indicate nella perizia e nel tipo del signor ingegnere Tonta in data del dieci marzo mille ottocento sessantadue, che si annettono alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Questo podere è composto di fabbricati, prati, campi, boschi, strade, viali, bealere, e di una metà del ritano *Vulo-*

(253)

glia, ed è della superficie complessiva di ettare duecento quarantacinque, are novanta, centiare una.

Esso viene però dalle finanze alienato a corpo e non a misura, si e come è da esse oggidì posseduto, e così con tutti i diritti, ragioni, oneri e servitù al medesimo inerenti.

*Secondo* — Siccome poi lo stabile stesso sarebbe vincolato a pieno usufrutto in favore della Corona cui fu assegnato in dotazione colla legge del sedici marzo mille ottocento cinquanta, così il prefato signor conte Nigra, nella sua qualità di ministro della Casa del Re, ed a contemplazione della sovra intesa vendita, rinuncia, a nome e per preciso incarico di S. M., all'usufrutto suddetto in favore delle finanze, acconsentendo che il medesimo si riunisca alla nuda proprietà del fondo, e si consolidi nel patrimonio privato di S. M. quale acquirente di questo.

*Terzo* — Il prezzo corrispettivo della vendita è inteso e convenuto nella somma di lire trecento cinquantasei mila seicento sessant'una e centesimi sessantasei, sotto deduzione però di lire cento cinquantasei mila seicento sessant'una e centesimi sessantasei che le finanze venditrici acconsentono d'abbonare alla Corona, e per essa al patrimonio particolare di S. M., in compenso della sovra espressa rinuncia d'usufrutto del fondo alienato, che cessa così di far parte dei beni assegnati in dotazione alla Corona.

*Quarto* — Tale prezzo, che rimane perciò ridotto a sole lire duecento mila, sarà dal patrimonio particolare di S. M. pagato in cinque eguali annue rate di lire quaranta mila caduna alle seguenti epoche, cioè: la prima all'atto della riduzione della presente convenzione in pubblico instrumento, la seconda nel termine di un anno immediatamente successivo alla data dello stesso rogito, e così di seguito per le rimanenti tre rate, in guisa che l'integrale prezzo di lire duecentomila sia compiutamente soddisfatto nello spazio di quattro anni dal dì della stipulazione suddetta, con dichiarazione che sovra le rate stesse non decorrerà interesse di sorta pendenti le dette more.

*Quinto* — La presente convenzione non sarà, quanto alle finanze, efficace ed obbligatoria, se non se quando sia approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico a spese esclusive del patrimonio particolare di S. M. acquirente.

Fatta in doppio originale a Torino, l'anno, mese e giorno suddetto, in presenza di due testimonii che meco e colle parti contraenti si sottoscrivono.

Q. SELLA.

NIGRA GIOVANNI.

BERTA GAETANO EUSTACHIO, *testimonio*.

A. CONTERNO CESARE, *testimonio*.

TEODORO BARNATO, *direttore capo di divisione*.

Per copia conforme

Torino, li 31 maggio 1862.

*Il direttore capo della divisione demanio  
del Ministero delle finanze*

T. BARNATO.

Argomenti

Il progetto di legge, che la vostra Commissione ebbe a prendere ad esame, ha per oggetto l'approvazione della convenzione, con cui le Finanze dello Stato cedono al patrimonio particolare di S. M., la tenuta denominata la Mandria.

Questo podere posto sui confini del territorio dei Comuni di Venaria Reale e di Truani, goduto già da tempo apai rimesso dai Reali di Casa Savoia, che sempre se ne valsero specialmente per propagare e migliorare la razza cavallina, fu colla legge del 16 marzo 1850 assegnato in dotazione alla Corona.

S. M., avendo posto singolare affetto a questa antica possessione di suoi Maggiori, non solo ne accettò di apai il valore con molte e ragguardevoli spese, ma grandemente la ampliò: merca l'acquisto di larga estensione di terreno attiguo in cui è pure compresa la vasta foresta demaniale che formò oggetto della legge del 28 novembre 1860, e tal che la Mandria divenne centro di un grandioso ed estesissimo parco, che trovasi ormai interamente recintato.

Forse quindi nell'animo del Re il naturale desiderio di avere anche

della Mandraia, come già gli spetta  
compete del circostante parco, anziché il  
solo godimento la piena e libera  
proprietà; e dava quindi il mandato  
al Ministero della Sua Casa di  
intervenire la opportuna trattativa  
col Ministero delle Finanze, frutto  
della quale si fa la convenzione del  
19 Aprile 1862, <sup>in virtù della quale</sup> ~~per cui~~ le finanze  
cedono al patrimonio privato di S. M.  
la nuda proprietà della Mandraia  
che viene con ciò a consolidarsi coll'  
usufrutto che già gliene spetta in  
virtù della legge del 19 marzo 1850,  
mediante il prezzo di lire duecento mila  
da pagarsi in cinque anni rate eguali  
di lire quaranta mila ciascuna, la prima  
cioè nel mese stesso della convenzione,  
e le altre nei quattro anni seguenti  
senza averne di sorta pendenti le  
convenute rate.

Però di base a questa convenzione  
la particolareggiata perizia del Signor  
Tomba, ingegnere del genio civile, il  
quale, tenuto dovuto conto di ogni  
elemento atto ad influire sulla stima:  
come del prezzo della tenuta in  
comune commercio, ne determinò il  
valore proprio nella complessiva somma di  
Lire 356,661. 66.

Ma siccome l'usufrutto della Rendita  
già spetta alla Corona, e per essa al  
patrimonio privato di S. M., perciò  
secondo la massima sanita in proposito  
dal nostro diritto comune l'ammontare  
della somma dell'ubicuo valore di  
sarebbe ridotto alla metà, qual prezzo  
della nuda proprietà che le finanze  
cadono al detto patrimonio privato,  
e così alla somma di L. 178,330.83.

A questa cifra si aggiunge la somma  
di lire centomila, a cui ritoccano gli  
interessi scaturi sulla rata del premio  
conosciuta, come già si disse, e stringibile  
in quattro anni, e così si sarebbe  
raggiunta la total somma di L. 198,330.83,  
che però il Ministero della Real Casa  
non dubita di portarsi alla somma  
notanda di L. 200,000.

La vostra Commissione, aderendo  
al voto concorde manifestatosi negli  
Affari, ~~in proposito~~ unanime  
essa pure vi propone l'approvazione di questo progetto di  
legge, e della convenzione alla quale  
si riferisce, mercè cui mentre si fa  
cosa gradita a S. M. si promuove  
ad un tempo il subvizio delle finanze  
dello Stato, le quali cadendo una  
proprietà, che per la sua destinazione  
a dotazione della Corona sarebbe

253.A

Stata per esse ognova improduttiva  
vengono invece a conseguire <sup>#</sup> un capitale  
disponibile, in parte subito, <sup>#</sup> ed in parte  
alle brevi scadenze convenute.

# il valore corrispondente in  
#

Tonello valatore

presentato il 25, luglio

Pantocaula  
Maffari  
Salvori  
Baldacchini  
Tonello  
Leopoldi  
Picci V.  
Bichi  
Sanguinetti

*Pellati*

SESSIONE 1861

N° 253-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**SANTOCANALE, MASSARI, SALVONI, BALDACCHINI, TONELLO,  
LEOPARDI, RICCI V., BICHI, SANGUINETTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

*nella tornata del 7 giugno 1862*

**Convenzione relativa alla cessione dalle finanze dello Stato  
al patrimonio particolare di S. M. della tenuta denominata  
*la Mandria.***

Tornata del 25 luglio 1862

**SIGNORI! — Il progetto di legge che la vostra Commissione ebbe a prendere ad esame ha per oggetto l'approvazione della convenzione con cui le finanze dello Stato cedono al patrimonio particolare di S. M. la tenuta denominata la *Mandria*.**

Questo podere, posto sui confini del territorio dei comuni di Venaria Reale e di Druent, goduto già da tempo assai rimoto dai Reali di Casa Savoia, che sempre se ne valsero specialmente per propagare e migliorare la razza cavallina, fu colla legge del 16 marzo 1850 assegnato in dotazione alla Corona.

S. M. avendo posto singolare affetto a questa antica possessione de' suoi Maggiori, non solo ne accrebbe d'assai il valore con molte e ragguardevoli spese, ma grandemente la ampliò mercè l'acquisto di larga estensione di terreno attiguo, in cui è pure compresa la vasta foresta demaniale che formò oggetto della legge del 28 novembre 1860, a talchè la Mandria divenne centro di un grandioso ed estesissimo parco che trovasi ormai intieramente ricinto.

Sorse quindi nell'animo del Re il naturale desiderio d'averlo



(253-A) anche della Mandria, come già gli compete del circostante parco, anziché il solo godimento, la piena e libera proprietà, e dava quindi il mandato al Ministero della sua casa d'intraprendere le opportune trattative col Ministero delle finanze, frutto delle quali si fu la convenzione del 19 aprile 1862, in virtù della quale le finanze cedono al patrimonio privato di S. M. la nuda proprietà della Mandria, che viene con ciò a consolidarsi coll'usufrutto che già gliene spetta in virtù della legge del 19 marzo 1850, mediante il prezzo di lire 200,000 da pagarsi in cinque annue rate eguali di lire 40,000 caduna, la prima cioè nel rogito stesso della convenzione, e le altre nei quattro anni successivi senza interesse di sorta, pendenti le convenute more.

Servi di base a questa convenzione la particolareggiata perizia del signor Tonta ingegnere del Genio civile, il quale, tenuto stretto conto di ogni elemento atto ad influire sulla fissazione del prezzo della tenuta in comune commercio, ne determinò il valore nella complessiva somma di L. 356,664 66.

Ma siccome l'usufrutto della Mandria già spetta alla Corona, e per essa al patrimonio privato di S. M., perciò, secondo le massime sancite in proposito dal nostro diritto comune, l'ammontare della stima dell'intero valore si sarebbe ridotto alla metà, qual prezzo della nuda proprietà che le finanze cedono al detto patrimonio privato, e così alla somma di lire 178,330 85.

A questa cifra si aggiunse la somma di lire venti mila, a cui rilevano gli interessi scalari sulle rate del prezzo convenuto, come già si disse, estinguibili in quattro anni, e così si sarebbe raggiunta la total somma di lire 198,330 85 che però il ministero della real Casa non dissentì si portasse alla somma rotonda di lire 200,000.

La vostra Commissione, aderendo al voto concorde manifestatosi negli uffizi, unanime essa pure vi propone l'approvazione di questo progetto di legge e della convenzione alla quale si riferisce, mercè cui mentre si fa cosa gradita a S. M., si promuove ad un tempo l'interesse delle finanze dello Stato, le quali, cedendo una proprietà che per la sua destinazione a dotazione della Corona sarebbe stata per esse ognora improduttiva, vengono invece a conseguirne il valore corrispondente in un capitale disponibile, in parte subito ed in parte alle brevi scadenze convenute.

TONELLO, relatore.

*Alinari*

SESSIONE 1861

N° 255

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro per le Finanze

(SELLA)

nella tornata del 7 giugno 1862

**Convenzione relativa alla cessione dalle finanze dello Stato  
al patrimonio particolare di S. M. della tenuta denominata  
la Mandria.**

SIGNORI! — Tra le proprietà dello Stato assegnate in dotazione alla Corona colla legge del 16 marzo 1850 va annoverata la tenuta denominata la Mandria, che è posta sui confini del territorio dei comuni di Venaria Reale e di Druent, e componesi di fabbricati, prati, campi, boschi, ripe, strade e bealere per una complessiva superficie di ettare 243.90.01.

Questa possessione già assai prima d'allora usufruttata dalla Casa regnante, che sempre se ne valse per la propagazione e pel miglioramento della razza cavallina, è oggetto di speciale predilezione per l'Augusto Capo della Nazione, il quale, dopo d'averne con ragguardevoli e continue spese accresciuto notabilmente il valore, la fe' centro di un grandioso e vastissimo parco, per la formazione del quale operò estesi acquisti di terreni in quei dintorni, non esclusa l'ampia foresta demaniale cedutagli in forza della legge 28 novembre 1860. Tosto compiuto il recinto, S. M. intese ad assicurare al suo patrimonio particolare il libero e pieno dominio di tutti i fondi in quello compresi; e poichè quanto alla Mandria evidentemente non bastava a tale scopo la sola ragione di usufrutto accordatagli dalla legge suddetta, prescriveva al ministero della sua Casa di trattarne colle finanze il formale acquisto, autorizzandolo in questo caso alla rinuncia dell'usufrutto spettante alla Corona, mercè però quell'equo compenso che si riuscisse di buon accordo a stabilire.

Indipendentemente da qualsiasi altro motivo, la semplice considerazione che agivasi della vendita d'un fondo per destinazione affatto impreciso alle finanze, dimostrò più che

(253)

conveniente per queste di tener conto dell'avanzata proposta; il perchè, onde avere una base fissa su cui poggiare le necessarie trattative, si diede prima d'ogni cosa incarico al signor Tonta, ingegnere del genio civile, di procedere sulla località all'estimo descrittivo della tenuta, e di rilevarne a maggior precisione la figura planimetrica.

La circostanziata relazione presentata da questo perito, e che qui si annette, ha tenuto stretto conto d'ogni elemento atto ad influire sulla fissazione del prezzo della tenuta in comune commercio allo stato di fondo libero, prezzo che determinò nella complessiva somma di lire 356,661 66, e che il patrimonio privato di S. M. accettò in massima come base di contratto, non senza però notare, in via di semplice osservazione, che, avuto riguardo alla poco feconda natura dei beni, confermata dallo stesso perito, riteneva alquanto eccessivo l'estimo suddetto.

Regolato così con quest'ultimo il patto principale della vendita, rimaneva a determinarsi l'entità del corrispettivo dovuto alla Corona per la necessaria rinuncia da lei offerta alle precitate ragioni d'usufrutto; a questo proposito però non fu mestieri discutere, avvegnachè le parti nello stabilire, come infatti avvenne, il detto compenso in una somma che è di poco inferiore alla metà del valore d'estimo del fondo gravato, altro non fecero che seguir le norme tracciate in simili casi dal disposto del diritto comune.

Ritenuto quindi il prezzo di vendita nella già accennata somma di lire 356,661 66, quella a dedursi dal medesimo, a titolo di compensazione alla Corona, e per essa al patrimonio privato di S. M. per trattarsi d'interessi che naturalmente si confondono, rimase accertata in lire 178,330 83.

Nella convenzione privata che stipulossi addì 19 aprile ultimo scorso, come titolo preparatorio al futuro regolare contratto, questa cifra è a un dipresso raggiunta:

1° Coll'operata deduzione di . . . . . L. 156,661 66 del prezzo suddetto, che fu perciò ridotto a lire 200,000;

2° Colla rinuncia delle finanze alla consecuzione di . . . . . » 20,000 » cui rileverebbero gli interessi scalari sulle rate di prezzo ivi convenute estinguibili in 4 anni, in ragione di lire 40,000 cadun anno, senza tener conto della prima che si convenne pagabile in rogito dell'opportuno instrumento di compra-vendita.

Totale L. 176,661 66

Dalle fatte premesse potendo con fondamento arguirsi l'utilità per le finanze del progettato contratto, e la ragionevolezza delle condizioni cui va il medesimo subordinato, il riferente si onora di presentare all'approvazione del Parlamento la suddetta convenzione insieme al relativo schema di legge.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 19 aprile 1862 tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio privato, relativa alla cessione da quelle a questo della tenuta denominata la *Mandria*, posta sui confini dei comuni di Venaria Reale e di Druent.

Art. 2.

Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

(253)

Convenzione tra le finanze del regno ed il patrimonio privato di S. M. preparatoria alla vendita da quelle a questo della tenuta demaniale della Mandria in territorio di Venaria Reale e di Druent.

Addì diecinove del mese d'aprile mille ottocento sessantadue, in Torino, e nel Ministero delle finanze, coll'opera di me direttore-capo di divisione ivi, e coll'assistenza dei testimoni infra segnati.

Il demanio nazionale possiede sui confini del territorio di Venaria Reale e di Druent un fondo rustico, denominato la *Mandria*, che componesi di fabbricati, prati, aratori, boschi, ripe, strade e bealere, e raggiunge in superficie il quantitativo di ettare duecento quarantacinque, are novanta, centiare una.

Questo terreno fu sempre improduttivo per le finanze, perchè da remoto tempo amministrato ed usufruito dall'augusta Casa regnante, cui ne fu anzi confermato solennemente l'uso colla legge del 16 marzo 1850 che lo annoverò fra le proprietà assegnate in dotazione alla Corona.

Intenta S. M. a formare in quei dintorni un grandioso e vastissimo parco che ha per centro la *Mandria* stessa, ordinò e fece tradurre in atto l'acquisto di molte proprietà private, mercè le quali sarebbe in oggi attuabile il sovrano intendimento.

Riflettendo però che la chiusura nel grande recinto di una proprietà demaniale com'è il podere della *Mandria* potrebbe col tempo divenir contraria agli interessi delle due parti, il Ministero della Casa di S. M., d'ordine dell'augusto Regnante, chiese alle finanze nazionali la cessione assoluta del fondo stesso a favore del patrimonio privato di S. M., offrendosi in tal caso disposta la Corona a rinunciare al diritto d'usufrutto nascente dalla legge predelta, mediante, ben inteso, un equo corrispettivo da convenirsi per modo di riduzione sul prezzo d'acquisto, stante la fusione d'interessi che esiste tra lei ed il patrimonio suddetto.

Indipendentemente da qualsiasi altro motivo, la semplice considerazione che agivasi dell'alienazione di un fondo affatto improficuo per le finanze dimostrò più che conveniente per queste di aderire alla formolata proposta, ond'è che per avere una base fissa su cui poggiare le occorrenti trattative fu prima d'ogni cosa demandato all'ingegnere del genio civile, signor Tonta, l'incarico di compiere sulla località l'estimo descrittivo del fondo, e di rilevarne a maggior precisione la forma planimetrica.

Mercè la relazione ed il tipo in data dieci marzo ultimo scorso che alla presente si annettono, avendo il perito soddisfatto al ricevuto mandato, e stabilito il valore venale della proprietà in discorso considerata come fondo libero nella somma complessiva di lire trecento cinquantasei mila seicento sessantuna e centesimi sessantasei, il patrimonio particolare di S. M. ne accettò in massima le risultanze, motivo per cui nulla più rimase a regolare tranne l'entità della somma a dedursi dal prezzo della vendita a titolo di corrispettivo della surriferita rinuncia d'usufrutto.

Ridotta a questo punto la pratica, ne era assai ovvia la definizione, posciachè non s'aveva che a seguir le norme stabilite dal comune diritto nella valutazione delle ragioni di usufrutto, per iscorgere che il loro corrispettivo suddetto doveva eguagliare la metà del valore del fondo gravato, base questa che seguivasi in fatti, riducendo il sovra fissato prezzo di vendita a sole lire duecentomila, ed accordando inoltre al patrimonio privato di S. M. la mora di quattro anni pel pagamento in rate del medesimo senza interessi, ristretta però la dilazione a sole lire centosessanta mila, dovendo la prima rata di lire quaranta mila essere soddisfatta in rogito dell'atto di compra-vendita.

Regolate in tal guisa di comune accordo tutte le condizioni relative al progettato contratto, che quanto alle finanze è subordinato all'approvazione dei poteri costituiti del regno, si stabilì che delle seguite intelligenze constasse intanto per privato scritto, sia a scanso di ulteriori discussioni in avvenire, sia per creare un elemento da unirsi in appoggio al relativo progetto di legge.

A quest'effetto tra g'illustrissimi signori commendatore Quintino Sella, ministro per le finanze, e conte Giovanni Nigra nella duplice sua qualità di ministro della Casa del Re e procuratore generale del patrimonio privato di S. M., si sono intesi i seguenti capi di convenzione:

*Primo* — Le finanze del regno in persona del loro ministro che legittimamente le rappresenta vendono e cedono al patrimonio particolare di S. M., per esso chi sopra accettante, in piena ed assoluta proprietà libera da qualunque peso ed ipoteca, e con promessa, ove d'uopo, di evizione a termini di legge, la tenuta demaniale detta la *Mandria*, posta nei confini dei territorii di Venaria Reale e di Druent sotto i numeri di mappa mille cinquecento dodici e mille cinquecento tredici di questo ultimo comune, e sotto i numeri cento trentatré *bis*, sezione *A*, e ventiquattro a cinquantaquattro incluso, sezione *E*, del comune di Venaria, colle precise specificazioni e coerenze indicate nella perizia e nel tipo del signor ingegnere Tonta in data del dieci marzo mille ottocento sessantadue, che si annettono alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Questo podere è composto di fabbricati, prati, campi, boschi, strade, viali, bealere, e di una metà del ritano *Falso-*

(255)

6  
glia, ed è della superficie complessiva di ettare duecento quarantacinque, are novanta, centiare una.

Esso viene però dalle finanze alienato a corpo e non a misura, si e come è da esse oggidì posseduto, e così con tutti i diritti, ragioni, oneri e servitù al medesimo inerenti.

*Secondo* — Siccome poi lo stabile stesso sarebbe vincolato a pieno usufrutto in favore della Corona cui fu assegnato in dotazione colla legge del sedici marzo mille ottocento cinquanta, così il prefato signor conte Nigra, nella sua qualità di ministro della Casa del Re, ed a contemplazione della sovra intesa vendita, rinuncia, a nome e per preciso incarico di S. M., all'usufrutto suddetto in favore delle finanze, acconsentendo che il medesimo si riunisca alla nuda proprietà del fondo, e si consolidi nel patrimonio privato di S. M. quale acquirente di questo.

*Terzo* — Il prezzo corrispettivo della vendita è inteso e convenuto nella somma di lire trecento cinquantasei mila seicento sessant'una e centesimi sessantasei, sotto deduzione però di lire cento cinquantasei mila seicento sessant'una e centesimi sessantasei che le finanze venditrici acconsentono d'abbonare alla Corona, e per essa al patrimonio particolare di S. M., in compenso della sovra espressa rinuncia d'usufrutto del fondo alienato, che cessa così di far parte dei beni assegnati in dotazione alla Corona.

*Quarto* — Tale prezzo, che rimane perciò ridotto a sole lire duecento mila, sarà dal patrimonio particolare di S. M. pagato in cinque eguali annue rate di lire quaranta mila caduna alle seguenti epoche, cioè: la prima all'atto della riduzione della presente convenzione in pubblico instrumento, la seconda nel termine di un anno immediatamente successivo alla data dello stesso rogito, e così di seguito per le rimanenti tre rate, in guisa che l'integrale prezzo di lire duecentomila sia compiutamente soddisfatto nello spazio di quattro anni dal dì della stipulazione suddetta, con dichiarazione che sovra le rate stesse non decorrerà interesse di sorta pendenti le dette more.

*Quinto* — La presente convenzione non sarà, quanto alle finanze, efficace ed obbligatoria, se non se quando sia approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico a spese esclusive del patrimonio particolare di S. M. acquirente.

Fatta in doppio originale a Torino, l'anno, mese e giorno suddetto, in presenza di due testimonii che meco e colle parti contraenti si sottoscrivono.

Q. SELLA.

NIGRA GIOVANNI.

BERTA GAETANO EUSTACHIO, *testimonio*.

A. CONTERNO CESARE, *testimonio*.

TRODORO BARNATO, *direttore capo di divisione*.

Per copia conforme

Torino, li 31 maggio 1869.

Il direttore capo della divisione demanio  
del Ministero delle finanze

T. BARNATO.

*Approvata nella Camera del 16. Novembre 1869.*

*del Re*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 19 aprile 1862 tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio privato, relativa alla cessione da quelle a questo della tenuta denominata la *Mandria*, posta sui confini dei comuni di Venaria Reale e di Druent.

~~identico al qui contro~~

Art. 2.

Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

*Approvato nella Camera del 16. settembre 1862.*

*Relatore*